



DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Allegato: dgr 533/2017

Ai Responsabili provinciali e della città
metropolitana di Roma Capitale
dei Centri per l'Impiego della Regione Lazio

Ai Soggetti Promotori

LORO indirizzi email

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 9 agosto 2017: nuova disciplina sui tirocini extracurricolari nella Regione Lazio. Primi indirizzi operativi di applicazione.

A seguito della pubblicazione della dgr 533 del 9 agosto 2017 che innova la disciplina per i tirocini extracurricolari, la Direzione regionale Lavoro fornisce primi chiarimenti e indirizzi operativi in merito. Tali indirizzi riguardano, nello specifico, le modalità operative di riferimento da mantenere durante il periodo transitorio che intercorre tra la vigenza della dgr 199/2013 e l'entrata in vigore della dgr 533/2017. Inoltre, sono fornite ulteriori informazioni utili circa i necessari aggiornamenti che si stanno apportando all'applicativo informatico "Tirocini on line", cosicché le sue funzionalità siano allineate con le nuove regole.

1. Periodo transitorio, avvio e proroga dei tirocini

La dgr 533/2017, con i primi tre commi dell'art. 18 regola la fase transitoria e così recita:

- “1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, salvo quanto previsto al co. 3;
2. I tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al co. 1 restano disciplinati dalla dgr 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
3. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al co. 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale scadenza.”

Pertanto, i progetti formativi individuali (PFI) che recano come **giorno di avvio del tirocinio una data precedente al 1 ottobre 2017** (la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO) **continuano ad essere disciplinati dalla dgr 199/2013** sino alla scadenza fissata nel PFI stesso, comprese le eventuali proroghe. L'istituto della *proroga*, per definizione infatti, non interviene sul contenuto formativo del tirocinio e sulle modalità della suo sviluppo, ma si limita ad aggiornare, prolungandola, la data di termine del PFI.

Applicando lo stesso criterio, tutti i PFI che recano come **giorno di avvio del tirocinio una data successiva al 1 ottobre 2017 compreso** (la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO) **sono disciplinati dalla dgr 533/2017** sino alla scadenza fissata nel PFI stesso, comprese le eventuali proroghe.

Esempio 1. In data 28 settembre 2017 un soggetto promotore redige e sottoscrive con il soggetto ospitante e con il tirocinante Mario Rossi un PFI (ed effettua la corrispondente CO) con data di avvio del tirocinio **30 settembre 2017** e scadenza 30 dicembre 2017. In questo caso il tirocinio si sviluppa secondo le regole della **dgr199/2013** ivi compreso il caso in cui il 20 dicembre 2017 le parti intendano prorogarlo .

Esempio 2. In data 28 settembre 2017 un soggetto promotore redige e sottoscrive con il soggetto ospitante e con il tirocinante Mario Rossi un PFI (ed effettua la corrispondente CO) con data di avvio del tirocinio **1 ottobre 2017** e scadenza 31 dicembre 2017. In questo caso il tirocinio si sviluppa secondo le regole della **dgr 533/2017** ivi compreso il caso in cui il 20 dicembre 2017 le parti intendano prorogarlo.

2. Periodo transitorio adozione avvisi pubblici

La dgr 533/2017, nel terzo comma dell'art. 18 sopra citato così dispone:

“3. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al co. 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale scadenza.”

Pertanto, si chiarisce che tutti i tirocini extracurricolari attivati ai sensi di avvisi pubblici pubblicati prima della data del 1 ottobre 2017, continueranno ad essere regolati dalla dgr 199/2013.

3. Rinnovo del tirocinio

In generale si intende con rinnovo la progettazione e l'avvio di un nuovo progetto formativo, al termine della naturale scadenza di un precedente tirocinio, nei confronti di un medesimo tirocinante che continua a svolgere le sue attività di apprendimento anche presso il medesimo soggetto ospitante. **Ai sensi della dgr 199/2013** un progetto formativo può essere rinnovato a condizione che siano fissati come obiettivi di apprendimento del tirocinante nuove competenze e profili professionali rispetto alle precedenti esperienze formative. In questi casi, l'amministrazione ha sempre sottolineato il ruolo e le responsabilità del soggetto promotore che verifica le esperienze pregresse già maturate dal tirocinante per comprendere i necessari ed effettivi elementi di arricchimento di ogni nuovo e ulteriore PFI.

La dgr 533/2017 dispone ulteriori condizionalità da rispettare affinché un tirocinio possa essere rinnovato. Infatti, a differenza della precedente disciplina, l'art 3 della dgr 533/2017 prevede come limite la possibilità di rinnovare un tirocinio una sola volta specificando che, oltre alle proroghe, anche la durata di un PFI rinnovato è ricompresa nella durata massima stabilita per ogni tipologia di destinatario. Inoltre, sempre in caso di rinnovo, è obbligatorio specificare le competenze che integrano le esperienze formative individuate nel PFI precedente. Ciò premesso, per i rinnovi, che si basano comunque sull'attivazione di un nuovo PFI (nel rispetto delle condizioni sopra delineate), si applicano le medesime direttive descritte sopra di cui al paragrafo "Periodo transitorio, avvio e proroga dei tirocini".

Esempio 3. In data 20 settembre 2017 si conclude regolarmente un tirocinio extracurricolare svolto da Mario Rossi presso il soggetto ospitante ALFA ai sensi della dgr 199/2013. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante ALFA concordano nel progettare un nuovo tirocinio (rinnovo) per Mario Rossi con data di **avvio il 25 settembre 2017**. Quindi, il rinnovo sarà possibile secondo quanto previsto dalla dgr 199/2013, **ivi ricomprese le valutazioni del soggetto promotore circa i necessari ed effettivi elementi di arricchimento formativo posti come obiettivo del PFI.**

4. Reiterazioni del tirocinio

In considerazione di quanto sinora chiarito in termini di periodo transitorio, proroghe e rinnovi è utile specificare che in tutti i casi, qualunque sia la disciplina applicata al momento dell'avvio del tirocinio, sono vietate le reiterazioni.

Le reiterazioni si verificano quando si propone l'attivazione di tirocini in successione consecutiva che coinvolgono il medesimo tirocinante e, spesso, i medesimi soggetti (promotore e ospitante) e che riportano lo stesso contenuto e gli stessi obiettivi formativi dei precedenti. Non prevedendo un reale arricchimento qualitativo e professionale del tirocinante, tali progetti formativi hanno il solo obiettivo di aggirare la normativa sul lavoro, eventualità che come si è detto è vietata e soggetta a censura e a sanzioni.

Sono considerati come mere reiterazioni anche quei tirocini eventualmente interrotti, per volontà di una delle parti, prima della scadenza fissata e poi riattivati in un periodo immediatamente successivo. In questi casi rimangono valide le considerazioni espresse in merito al contrasto all'abuso e all'uso distorto dell'istituto.

5. Convenzioni

Per quanto riguarda le convenzioni di tirocini dal 1 ottobre 2017 non è possibile rinnovare o prorogare le convenzioni in essere redatte ai sensi della dgr 199/2013. Pertanto, fermo restando quanto chiarito al paragrafo 1, si raccomanda a tutti i soggetti promotori in indirizzo, di verificare l'allineamento delle scadenze delle convenzioni con le scadenze dei progetti formativi ad esse correlati.

6. Applicativo Tirocini on line

Come già preannunciato in premessa, l'introduzione della dgr 533/2017 comporta dei necessari aggiornamenti e modificazioni alle funzionalità del "Tirocini on line", applicativo già sviluppato nel 2013 per permettere la redazione "a video" di convenzioni e PFI. Per tale ragione, l'applicativo oltre a semplificare l'iter amministrativo di avvio del tirocinio, è uno strumento fondamentale di raccolta e analisi di ogni dato utile sulla numerosità e sulla qualità dei tirocini extracurricolari attivati sul territorio della regione Lazio secondo la disciplina regionale vigente.

Per consentirne l'aggiornamento, l'applicativo sarà posto temporaneamente in modalità off-line dal 1 al 9 ottobre 2017, data quest'ultima in cui sarà nuovamente reso disponibile on line.

Si confida nella puntuale osservazione da parte di tutti i soggetti in indirizzo delle direttive fin qui disposte e si raccomanda di vigilare sulla redazione dei progetti formativi individuali per consentire la promozione di percorsi formativi di qualità e per evitare il rischio di abusi.

A tal fine, si invita a dare massima diffusione alla presente nota.

La Direzione regionale Lavoro rimane a disposizione per ulteriori richieste di chiarimenti o informazioni correlate alla materia dei tirocini extracurricolari. Per tali richieste si segnala il nuovo indirizzo email di riferimento: tirociniextracurricolari@regione.lazio.it riportato anche sul nuovo spazio web dedicato alla dgr 533/2017, attivato sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale "Lavoro", sezione "Tirocini". La nuova sezione riporta tutte le informazioni e i documenti necessari all'applicazione della dgr 533/2017, compresa la presente nota circolare.

Al Direttore
Marco Noccjoli

